

Novità fiscali del 14 maggio 2010: un atto unico per più annualità d'imposta; il professionista che collabora con lo studio associato non paga IRPA; come si determinano i valori di conferimento dei beni in natura o crediti senza relazione di stima; funzioni del Collegio sindacale nelle S.r.l.: nota interpretativa del CNDCEC; camera di commercio: soppresso il ruolo degli agenti di commercio; bonus per investimenti nelle aree svantaggiate da segnalare nel Modello Unico cui si fruisce; IVA su triangolazione: non rileva il rapporto con l'intermediario

Publicato il 14 maggio 2010

un atto unico per più annualità d'imposta; il professionista che collabora con lo studio associato non paga IRPA; come si determinano i valori di conferimento dei beni in natura o crediti senza relazione di stima; funzioni del Collegio sindacale nelle S.r.l.: nota interpretativa del CNDCEC; camera di commercio: soppresso il ruolo degli agenti di commercio; bonus per investimenti nelle aree svantaggiate da segnalare nel Modello Unico cui si fruisce; IVA su triangolazione: non rileva il rapporto con l'intermediario; per la Carta acquisti nuove regole operative dal 12 aprile; sicurezza sul lavoro e specificità del modello organizzativo

Indice:

- 1) Un atto unico per più annualità d'imposta**
- 2) Il professionista che collabora con lo studio associato non paga Irap**
- 3) Per la Carta acquisti nuove regole operative dal 12 aprile**
- 4) Sicurezza sul lavoro e specificità del modello organizzativo**
- 5) Come si determinano i valori di conferimento dei beni in natura o crediti senza relazione di stima**
- 6) Funzioni del Collegio sindacale nelle S.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 39/2010: Nota interpretativa del CNDCEC**
- 7) Camera di Commercio: Soppresso il ruolo degli agenti di commercio**
- 8) Bonus per investimenti nelle aree svantaggiate da segnalare nel Modello Unico cui si fruisce**
- 9) Iva su triangolazione: Non rileva il rapporto con l'intermediario, spetta, infatti, la non imponibilità se il cessionario stipula il contratto con il destinatario Ue su mandato e in nome del cedente**

1) Un atto unico per più annualità d'imposta

E' possibile inviare con un atto unico avvisi di accertamento riguardanti diverse annualità di imposta.

Tale procedura non viola i principi contenuti nello statuto del contribuente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11445 del 12 maggio 2010, che viene incontro alle esigenze amministrative di semplificazione degli enti locali, ma che non favorisce certamente i contribuenti.

A parere dei giudici supremi, deve essere privilegiata l'attività di snellimento degli atti posti a carico degli enti locali, nel momento in cui notificano i tributi ai contribuenti.

Insomma, in questi casi la burocrazia deve essere ridotta, tuttavia a discapito dei contribuenti che non possono vedersi applicare i dettami voluti dal Legislatore contenuti nella Legge, 212/2000 (statuto del contribuente) tanto declamata ma quasi mai messa in atto a favore degli stessi contribuenti.

2) Il professionista che collabora con lo studio associato non paga Irap

Niente Irap per l'avvocato che collabora con lo studio associato. In tale circostanza non sussiste l'autonoma organizzazione, quindi il professionista ha diritto al rimborso dell'Irap.

La CTP di Torino con sentenza n. 36/13/10 del 9 febbraio 2010 ha, infatti, stabilito che l'avvocato che si avvale di uno studio professionale gestito da terzi, non dispone di beni strumentali di valore significativo e non remunera personale dipendente o collaboratori non dispone in alcun modo di un'organizzazione che possa essere qualificata come autonoma e quindi legittimare il prelievo IRAP.

Come già chiarito dalla Corte di Cassazione, nei riguardi di uno studio associato il presupposto IRAP è da rinvenire nell'intento della reciproca collaborazione e della sostituibilità degli associati, di modo che l'esercizio della professione in forma associata concretizza di per sé l'esistenza della autonoma organizzazione.

Nel caso di specie, però, il professionista è estraneo allo studio associato, con il quale intrattiene rapporti di mera collaborazione.

Risulta pertanto illegittimo il diniego dell'Ufficio alla domanda di rimborso dell'IRAP indebitamente versata.

Commissione trib. prov. Torino, sez. XIII, sentenza 9 febbraio 2010, n. 36

In fatto e in diritto

1 -. Con ricorso consegnato alla controparte il 13 luglio 2009 e tempestivamente depositato il 23 luglio 2009, l'avv. M.S., in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. S.B. impugna il silenzio serbato dall'Agenzia delle entrate, ufficio Torino I, riguardo alla domanda presentata il 26 giugno 2008 per ottenere il rimborso dell'Irap versata dal 27 giugno 2005 al 18 giugno 2007 per l'ammontare di € 1.094,20.

2 -. Parte ricorrente deduce di avere svolto l'attività professionale senza autonoma organizzazione di capitale e lavoro altrui: i proventi professionali derivano per la quasi totalità da prestazioni fatturate allo Studio associato degli avvocati R. e B. (fino al luglio 2007 quando si è costituito lo Studio associato B. M. R. S.). Non impiega dipendenti o collaboratori, non utilizza beni strumentali eccedenti le necessità minime, non ha disponibilità di uno studio. Allega copie Modello Unico 2006, 2007, 2008.

Per gli anni d'imposta 2003 e 2004 l'adita commissione tributaria provinciale ha accolto identico ricorso (allega sentenza n. 85/14/08 dep. 11 dicembre 2008).

Domanda: annullare gli effetti prodotti dal silenzio dell'ufficio delle entrate dichiarando il diritto al rimborso dell'Irap versata per gli anni 2005, 2006 e 2007, ordinando all'ufficio Torino 1 dell'Agenzia delle entrate di versarle la somma di € 1.094,20, oltre interessi. Con vittoria delle spese del giudizio di € 1.367,78

3-. In data 27 ottobre 2009 si è costituito in giudizio l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che resiste controdeducendo. La ricorrente - ad avviso dell'ufficio - ha svolto attività presso uno Studio associato, sia pure non in veste di socia; vale a dire che poteva usufruire, come tutti i membri dello Studio, del vantaggio di esserne parte utilizzando strumenti informatici, banche dati, riviste, libri, segreteria, cancelleria ecc.

La contribuente non ha provato la mancanza di autonomia all'interno dello Studio, che ne escluderebbe la soggettività Irap.

Cita sentenze Corte di Cassazione n. 13570 del 2007, n. 19138 del 2008, n. 2030 e n. 12078 del 2009.

Domanda: respingere il ricorso, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di € 514,12.

4 -. La causa è stata trattata oggi in pubblica udienza, udito il giudice relatore nonché l'esposizione delle ragioni offerte dalla parte ricorrente e dal delegato del direttore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.

Riguardo alla definizione ed all'individuazione degli elementi che debbono concorrere all'esistenza del presupposto dell'imposta Irap nei confronti degli esercenti attività libero-professionali, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'escludere che esso possa essere ravvisato nelle fattispecie in cui sia del tutto assente, come nel caso in esame, qualsiasi elemento di organizzazione autonoma.

Tra le tante, la sentenza n. 3678 del 2007, afferma: "Esemplificativamente il giudice di merito dovrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell'Anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione finanziaria soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE ... Di conseguenza laddove non sia segnalata la presenza di dipendenti e/o di collaboratori o l'impiego di beni strumentali al di là di quelli indispensabili alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo ... la Commissione adita ... (sarà indotta) a riscontrare l'assenza di una organizzazione produttiva tassabile ai fini Irap". Di contro, "il requisito della autonoma organizzazione ... sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferite ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui."

Su tali criteri la giurisprudenza dei giudici di legittimità si è consolidata, di modo che la pretesa dell'ufficio tributario rimane palesemente in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte.

Nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato, senza che l'ufficio resistente abbia fornito alcun dato di fatto che lo smentisca, l'inesistenza di qualsiasi elemento che possa aver contribuito, nell'ambito della sua attività professionale, alla configurazione del presupposto di imposta Irap: si avvale di uno studio professionale gestito da terzi, non dispone di beni strumentali di valore significativo, non remunera personale dipendente o collaboratori. Essendo questa la situazione di fatto, la commissione tributaria ritiene che la ricorrente non disponga in alcun modo di un'organizzazione che possa essere qualificata come autonoma.

Peraltro la circostanza che la ricorrente collabora con uno Studio associato ha ingenerato nell'ufficio tributario l'erronea convinzione che tale elemento sia sufficiente per configurare il presupposto Irap. In ripetute sentenze della Corte di Cassazione è ribadito il principio che, nei riguardi di uno studio associato, il presupposto Irap è da rinvenire nell'intento della reciproca collaborazione e della sostituibilità degli associati, di modo che l'esercizio della professione in forma associata concretizza di per sé l'esistenza della autonoma organizzazione. Ma nel caso di specie è incontrovertibile che la ricorrente, avvocato S., è estranea allo Studio associato rispetto al quale intrattiene rapporti di mera collaborazione; di modo che, anche sotto tale profilo, il diniego (tacito) del rimborso appare illegittimo. Le spese del giudizio, che si liquidano in € 500,00, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso. Liquidata le spese a carico dell'ufficio, in euro 500,00 oltre Iva e cpa.

3) Per la Carta acquisti nuove regole operative dal 12 aprile

L'Inps con il messaggio n. 12206 del 05 maggio 2010 ha chiarito le nuove modalità di consegna della Carta Acquisti da parte di Poste Italiane.

L'Inps, con tale messaggio ha illustrato le nuove modalità di consegna della Carta Acquisti, rese già operative dal 12 aprile 2010.

Già con messaggio n. 470 del 7 gennaio 2010 era stato preannunciato il nuovo procedimento di consegna della carta da parte di Poste Italiane, gestore del servizio, come stabilito dall'art. 1, lettera d) del decreto n. 95416 del 30 novembre 2009 .

Carta acquisti Decreto 30 novembre 2009, n. 95416.

Consegna differita della carta da parte del gestore del servizio.

1. Premessa

Con messaggio n. 470 del 7 gennaio 2010 è stato preannunciato il nuovo procedimento di consegna della carta da parte di Poste Italiane, gestore del servizio, che come stabilito dall'art. 1, lettera d) del decreto n. 95416 del 30 novembre 2009 sarà effettuata già con disposizione finanziaria successivamente all'ammissione al beneficio.

Di seguito vengono illustrate le nuove modalità di consegna della Carta Acquisti, già operative dal 12 aprile 2010.

2. Il processo di rilascio della Carta Acquisti

Si illustrano le varie fasi che portano al rilascio della Carta Acquisti:

- 1) la domanda deve essere presentata dai richiedenti presso un ufficio postale;
- 2) Poste Italiane S.p.A. invia all'INPS un flusso con i dati delle nuove domande;
- 3) l'INPS elabora le richieste pervenute e verifica, sulla base dei criteri definiti nelle norme di attuazione, la rispondenza ai requisiti;
- 4) l'INPS trasmette a Poste Italiane S.p.A. per via telematica, gli esiti delle verifiche eseguite; se l'esito della verifica è positivo verrà indicato anche l'importo da accreditare sulla Carta e verrà data disposizione di consegnare una Carta attiva e carica;
- 5) Poste Italiane S.p.A. provvede ad inviare una lettera:
 - a) di respinta nel caso in cui non si riscontri il diritto
 - b) di accoglimento nel caso in cui si riscontri il diritto, invitando il titolare della carta a recarsi presso l'ufficio postale, presso cui ha presentato la domanda, per ritirare la carta attiva e carica.

3. Gestione delle carte

Nulla è innovato in merito alla gestione delle carte; le carte sono uno strumento finanziario a tutti gli effetti e seguono la stessa normativa relativa alle carte prepagate.

Si illustrano alcuni esempi:

- smarrimento o furto della carta: dovrà essere presentare denuncia alle autorità competenti e successivamente, con copia della denuncia, sarà possibile chiedere alle Poste un duplicato della carta precedente;
- smagnetizzazione della carta: sarà cura degli uffici postali sostituire la carta smagnetizzata.
- restituzione della carta: nei casi in cui, a qualsiasi titolo (ad esempio: decesso del beneficiario), una carta debba essere riconsegnata, il titolare dovrà recarsi presso un ufficio postale.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, documento del 12 maggio 2010)

4) Sicurezza sul lavoro e specificità del modello organizzativo

Assonime, con il Caso n. 3 del 13 maggio 2010, si è occupata della decisione del tribunale di Trani del 26 ottobre 2009, che ha incluso i reati colposi commessi con la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra le ipotesi di reato per le quali l'impresa può rispondere secondo il modello di responsabilità del

d.lgs. 231/01.

Questa estensione della responsabilità penale - amministrativa dell'impresa solleva, sul piano giuridico, la questione della compatibilità tra reati colposi e presupposti della responsabilità dell'ente ex 231.

Di ciò si occupa la giurisprudenza del caso in esame, che opera anche un confronto tra i "documenti per la valutazione dei rischi", imposti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, e il "modello di organizzazione" per l'esonero della responsabilità dell'ente, previsto dalla disciplina 231 e specificato dallo stesso Testo Unico sulla Sicurezza.

La continua espansione del catalogo dei reati evidenzia sempre di più come sia impensabile che il modello organizzativo sia in grado di anticipare tutte le possibilità di reato, specie quando si tratti di reati di natura diversa.

Ciò conduce necessariamente a continue specificazioni dei modelli organizzativi anche nelle leggi speciali.

(Assonime, nota del 13 maggio 2010)

5) Come si determinano i valori di conferimento dei beni in natura o crediti senza relazione di stima

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la nota informativa (32/10) prot. 5006 del 13 maggio 2010 ha reso noto di avere approvato il documento incentrato sulla "determinazione dei valori di conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima" (artt. 2343-ter e 2343-quater, c.c.).

6) Funzioni del Collegio sindacale nelle S.r.l. alla luce del D.Lgs. n. 39/2010: Nota interpretativa del CNDCEC

il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della direttiva revisione (2006/43/CE), ha introdotto significative novità in relazione alla disciplina del collegio sindacale delle società a responsabilità limitata.

Poiché tali disposizioni sono da subito applicabili il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato una nota interpretativa che illustra le novità più significative.

Il documento è disponibile sul sito Internet (www.cndcec.it) nella sezione “Principi contabili e sistemi di controllo e revisione” dell’area “Studi e ricerche - Commissioni”.

Conferme

Il nuovo art. 2477 c.c. conferma le ipotesi di nomina obbligatoria già previste dalla previgente disciplina.

Il Collegio Sindacale deve essere, quindi, obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro (art. 2477, co. 2, c.c.);
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 3, lett. c), c.c.).

Novità

Il nuovo art. 2477 c.c. estende l’obbligatorietà dell’organo di controllo interno, disponendo che la nomina del Collegio Sindacale sia, altresì, obbligatoria quando la S.r.l.:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 3, lett. a), c.c.);
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 3, lett. b) c.c.).

Da tenere presente che le disposizioni innovative contenute nell’art. 2477 c.c. hanno

efficacia immediata e, dunque, sono già applicabili a partire dal 7 aprile 2010 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo).

Alla nomina - obbligatoria - del Collegio Sindacale si dovrà, pertanto, procedere dalla prossime assemblee di approvazione del bilancio e in ogni caso entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che in tal senso delibera.

(CNDCEC, nota informativa 33/2010, prot. 5021 del 13 maggio 2010)

7) Camera di Commercio: Soppresso il ruolo degli agenti di commercio

Soppressi il ruolo degli agenti di affari in mediazione, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e l'elenco autorizzato interprovinciale degli spedizionieri. Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 59 del 26/3/2010, sono stati soppressi il ruolo degli agenti di affari in mediazione, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e l'elenco autorizzato interprovinciale degli spedizionieri e sono stati modificati alcuni requisiti per l'esercizio di tali attività.

Tuttavia, in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale che dovrà disciplinare le nuove procedure, e stante quanto previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3635/c del 2010, le iscrizioni nei ruoli ed elenchi citati saranno effettuate, in via provvisoria, presentando all'Ufficio Albi e Ruoli la dichiarazione di inizio di attività, corredata delle autocertificazioni relative ai requisiti richiesti.

L'esercizio dell'attività potrà essere iniziato decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio di attività, sempreché, nel frattempo, non siano intervenute comunicazioni da parte dell'Ufficio Albi e Ruoli.

(Camera di Commercio di Firenze, nota del 11 maggio 2010)

8) Bonus per investimenti nelle aree svantaggiate da segnalare nel Modello Unico cui si fruisce

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: I crediti d'imposta per i progetti ante DI 97/2008 vanno segnalati nella dichiarazione relativa al periodo di fruibilità.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 13 maggio 2010 ha precisato tempi e modalità di compilazione dei righi previsti per l'agevolazione. In particolare, per i progetti avviati prima del 3 agosto 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 97, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare del bonus sorge in relazione al suo periodo di fruibilità, che è quello fissato nel nulla osta di concessione del beneficio.

Tale chiarimento supera, alla luce delle novità normative, l'interpretazione fornita con la precedente risoluzione n. 75/2009, secondo cui il bonus investimenti doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni relative ai singoli periodi d'imposta in cui era maturato e non, invece, a quelli in cui diventa di volta in volta fruibile.

9) Iva su triangolazione: Non rileva il rapporto con l'intermediario, spetta, infatti, la non imponibilità se il cessionario stipula il contratto con il destinatario Ue su mandato e in nome del cedente

Un'operazione di triangolazione può godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui sia direttamente il cessionario a concludere il contratto con la terza società residente nell'Ue, a patto che la stipula avvenga su mandato e in nome del cedente italiano.

In tale ipotesi, infatti, il cessionario non acquisisce la disponibilità del bene e agisce esclusivamente come intermediario.

A chiarirlo è stata la risoluzione n. 35/E del 13 maggio 2010 con cui l’Agenzia, a parziale rettifica di precedenti documenti di prassi (risoluzioni 115/2001 e 51/1995), ha precisato che per la non imponibilità Iva delle cessioni triangolari è sufficiente che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro su mandato e in nome del cedente italiano.

Il caso riguarda la corretta interpretazione della norma che stabilisce la non imponibilità delle due fatturazioni qualora i beni siano trasportati o spediti “a cura o a nome del cedente” (art. 58 D.L. 331/1993).

L’istanza è volta a chiarire, in particolare, se l’operazione in base alla quale una società italiana (A) cede a un’altra residente (B) beni destinati alla successiva rivendita a una terza società (C) con sede in altro Stato Ue, può godere dello stesso trattamento fiscale di non imponibilità Iva, anche se è il cessionario (società B) a concludere il contratto con il destinatario finale (società C).

Nel caso specifico, quindi, è il cessionario ad occuparsi del trasporto, incaricando il vettore di ritirare la merce dal cedente italiano e di consegnarla al destinatario residente nello Stato Ue.

L’Agenzia rileva che la norma sulle triangolazioni è finalizzata a evitare che una cessione interna Tra due società nazionali sia considerata un’operazione non imponibile.

Nel caso in esame, la ratio della disposizione non è disattesa giacché la stipula del contratto tra B e C, se realizzata su mandato del cedente italiano, non comporta alcuna disponibilità materiale dei beni da parte del cessionario, il quale agisce esclusivamente come intermediario.

Vincenzo D’Andò

